



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'interno (SALVINI)

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)

con il Ministro per gli affari europei (SAVONA)

con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOAVERO MILANESI)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DI MAIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2018

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

L'Analisi tecnico-normativa relativa al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 ottobre 2018 e si intende inserita nell'A.S. 840 dopo la Relazione tecnica, da pag. 62.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il presente intervento normativo si rende necessario ed urgente al fine di operare, in primo luogo in materia di immigrazione, una riorganizzazione del sistema concernente il riconoscimento della protezione internazionale e le forme di tutela complementare.

I principali profili di criticità dell'attuale sistema emergono dalla comparazione tra il numero di riconoscimenti delle forme di protezione internazionale espressamente disciplinate a livello europeo (nell'ultimo quinquennio, status di rifugiato: 7%; protezione sussidiaria: 15%) e il numero dei rilasci del permesso di soggiorno per motivi umanitari (25%, aumentato fino al 28% per l'anno in corso). Ai casi di protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni territoriali si aggiungono quelli riconosciuti dall'autorità giudiziaria, a seguito dei ricorsi avverso le decisioni di rigetto assunte in via amministrativa, che costituiscono il 25% dell'esito dei giudizi. Pur essendo stata introdotta nell'ordinamento come forma di tutela complementare e residuale, la tutela umanitaria rappresenta il beneficio più ampiamente riconosciuto.

L'attuale definizione prevista dalla normativa vigente lascia ampi margini ad una interpretazione estensiva che collide con la finalità di protezione temporanea per la quale l'istituto è stato introdotto nell'ordinamento.

Per ovviare a tali criticità, il presente decreto elimina la possibilità per le Commissioni territoriali e per il Questore di valutare, rispettivamente, la sussistenza dei "gravi motivi di carattere umanitario" e dei "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano": le nuove disposizioni introducono nel sistema ordinamentale specifiche ipotesi di permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, tipizzando quindi le forme di tutela complementare.

Si fa comunque salvo, il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di *non refoulement*, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente, che demanda alle citate Commissioni il compito di esaminare le singole situazioni dei richiedenti asilo, prendendo in considerazione ogni aspetto della posizione individuale del richiedente, e individuando i profili di rischio in cui il medesimo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione.

Il ricorso giurisdizionale in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno nelle nuove ipotesi di tutela per esigenze di carattere umanitario individuate specificamente dal decreto, unitamente a quelle già previste dal testo unico in materia di immigrazione (vittime di tratta, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo) sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate istituite con il decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, attesa la riconducibilità delle nuove ipotesi ad obblighi internazionali o costituzionali.

Riguardo al procedimento di trattazione delle impugnazioni, il comma 5 introduce un articolo 19-ter al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che anche le controversie di cui si sta trattando siano regolate secondo il rito sommario di cognizione.

L'intervento normativo si rende necessario per coordinare le modifiche in materia di protezione umanitaria con le disposizioni processuali di cui al D.L. n. 13 del 2017: in tal modo, l'attribuzione al giudice ordinario della trattazione dei ricorsi individuati in relazione ai casi specifici sopra richiamati risponde all'esigenza di armonizzare tutta la materia delle impugnazioni del rifiuto, diniego di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per i motivi umanitari già prevista dall'art. 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

Al fine di allineare i tempi di trattenimento di coloro che devono essere espulsi, con le procedure finalizzate all'accertamento dell'identità e all'acquisizione di documenti per il viaggio dello straniero, che in media richiedono cinque mesi per il loro completamento, il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri è aumentato dagli attuali 90 giorni fino a 180 giorni.

Al fine di ottenere un rapido ampliamento dei posti nei centri e facilitare l'esecuzione di provvedimenti di rimpatrio degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale è previsto, per un periodo di tre anni, il ricorso alla forma semplificata della procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio e ristrutturazione o adeguamento di quelli già esistenti.

Si prevede altresì la possibilità di trattenere il richiedente presso appositi locali all'interno delle strutture previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 allo scopo di accertarne l'identità o la cittadinanza al fine di determinare l'identità o la cittadinanza.

Il decreto legge in esame disciplina poi un'ulteriore esigenza emersa allo scopo di rendere più efficace e celere il procedimento di rimpatrio introducendo una specifica norma che consente, su richiesta del Questore, al giudice di pace di autorizzare la temporanea permanenza del migrante in strutture idonee, diverse dai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (già previsti dall'articolo 14 del TUI), che siano nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Il decreto-legge modifica inoltre l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1998, n. 286, specificando che il divieto di reingresso consiste nel divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen: tale intervento è conforme all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, della Direttiva 2008/115/CE che prevede che il divieto d'ingresso sia registrato dalle Autorità degli Stati membri nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006, ai fini della condivisione delle informazioni ivi contenute e che comporta, implicitamente, che esso operi quale inibizione all'ingresso nell'intero spazio comune.

Al fine poi di evitare una duplicazione di attività in materia di rimpatri volontari assistiti, è introdotta una disposizione che consente di destinare i fondi alla concreta realizzazione di misure di rimpatri.

Il testo normativo, prevedendo che ogni rientro nel Paese di origine è sintomo della volontà di ristabilirsi in tale Paese, risponde anche alla problematica del crescente numero di rientri dei titolari di protezione internazionale nei Paesi di origine, emersa anche a livello europeo; la Commissione Europea infatti ha avviato un tavolo di discussione sul tema.

In materia di protezione internazionale, si amplia il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale: la disposizione si rende necessaria in quanto l'attuale formulazione della norma non consente di valutare alcuni reati (quali le fattispecie base dei reati di violenza sessuale e i reati di produzione, traffico e detenzione ad uso non personale di stupefacenti, nonché di rapina e di estorsione che, attualmente sono rilevanti solo nelle fattispecie aggravate), che destano particolare allarme sociale.

Per assicurare una efficace e più rapida gestione delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, si introducono alcune disposizioni intese a contrastare il ricorso

strumentale alla domanda di protezione, intervenendo, nel rispetto delle norme europee, sulle domande reiterate al solo scopo di impedire l'esecuzione imminente di un provvedimento di allontanamento o comunque reiterate più volte, pur dopo una decisione definitiva di inammissibilità o di rigetto nel merito. Si introduce poi una procedura di frontiera per le domande presentate in frontiera dopo che il cittadino straniero è stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera.

Viene inoltre affrontato il tema della presenza sul territorio nazionale, di richiedenti asilo che risultano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto responsabili di comportamenti penalmente rilevanti per i quali, in caso di condanna definitiva, è previsto il diniego della protezione internazionale.

Si prevede che quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale e ricorrono i presupposti di pericolosità che legittimano il ricorso alla misura del trattenimento, ovvero quando il richiedente ha già ricevuto una condanna anche non definitiva per gli stessi reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. In caso di rigetto della domanda, fermo restando il rispetto del principio di *non refoulement*, il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Sempre al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure, si prevede la possibilità di istituire, presso alcune prefetture, articolazioni territoriali dell'"Unità Dublino" già operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, deputata ad individuare lo Stato UE competente all'esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.

Al fine di razionalizzare le risorse impiegate per l'integrazione, si riservano esclusivamente ai titolari di protezione internazionale nonché ai minori stranieri non accompagnati i progetti di integrazione ed inclusione sociale attivati nell'ambito del Sistema di protezione previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990. I richiedenti asilo troveranno invece accoglienza esclusivamente nei centri di accoglienza ad essi dedicati ed attivati ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142/2015.

Nei medesimi servizi potranno poi trovare accoglienza anche i titolari dei permessi speciali di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis del decreto legislativo n. 286/1998, che mirano a tutelare situazioni di vulnerabilità.

Il decreto reca infine disposizioni in materia di cittadinanza, prevedendo tra l'altro, un allungamento dei termini per la definizione dei procedimenti, necessario ed urgente per assicurare l'attento svolgimento delle istanze di riconoscimento e concessione della cittadinanza, in costante incremento in conseguenza della crescita della popolazione straniera.

Sempre in tema di cittadinanza, si introduce l'istituto della revoca della cittadinanza italiana concessa ai cittadini stranieri che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

Le disposizioni contenute nei Titoli II e III del decreto-legge si rendono necessarie ed urgenti al fine di rafforzare in maniera adeguata i dispositivi posti a garanzia della sicurezza pubblica, della funzionalità del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità mafiosa.

In particolare, gli interventi previsti sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, al contrasto delle infiltrazioni criminali sia negli appalti pubblici che negli enti locali, al miglioramento del circuito informativo fra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda, poi, le disposizioni volte a prevenire i reati destanti particolare allarme sociale, si ricordano: la norma che introduce la facoltà di utilizzare il braccialetto elettronico come strumento di controllo dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nelle delicate ipotesi in cui si proceda per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e *stalking*; le prescrizioni in materia di contratti di noleggio, nonché le disposizioni che estendono l'ambito di applicazione del cd. DASPO per le manifestazioni sportive anche a coloro che siano indiziati per reati di terrorismo e del cd. DASPO urbano.

Il provvedimento, contiene, poi, particolari misure volte a contrastare il fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili, e intende estendere al personale dei corpi di polizia locale dei Comuni con più di centomila abitanti l'accessibilità al CED interforze; consentire anche alla Polizia municipale di utilizzare in via sperimentale armi comuni ad impulso elettrico in analogia a quanto disposto per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, consentire, attraverso particolari modalità operative, una ancor più rapida ed efficace circolarità dei flussi informativi tra CED e Forze di polizia.

Ulteriori disposizioni, infine, recate dal Titolo III, oltre a migliorare la funzionalità di apparati del Ministero dell'interno, sono volte anche a rafforzare l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nell'intento di migliorarne l'efficienza e la funzionalità.

L'intervento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

1. legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante: "Nuove norme sulla cittadinanza";
2. decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante: "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.";
3. decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.";
4. decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante: "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
5. decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante: "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.";
6. decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, recante: "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.";
7. decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante: "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.";
8. decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante: "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale";
9. legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.";
10. decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
11. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";

12. decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, recante: "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente";
13. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada";
14. regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
15. decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica";
16. legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
17. decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, recante: "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza";
18. decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, recante: "Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno";
19. legge 3 dicembre 1989, n. 401, recante: "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive";
20. decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
21. decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante: "Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione";
22. legge 13 settembre 1982, n. 646, recante: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
23. decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
24. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
25. decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia";
26. decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante: "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
27. decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di provvedimento in esame, con riferimento agli interventi in materia di immigrazione, modifica ed innova i provvedimenti elencati al punto precedente mediante la tecnica della novella o dell'abrogazione espressa per: introdurre specifiche ipotesi di permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, tipizzando le forme di tutela complementare; disciplinare casi speciali di rilascio di permesso di natura temporanea; aumento della durata di trattenimento degli stranieri irregolari presso i CPR; inserire la possibilità di permanere in centri nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza in caso di assenza di posti nei CPR; aumentare i reati causa di diniego e revoca della protezione internazionale; specificare una causa di cessazione della protezione

internazionale; contrastare il ricorso strumentale alla domanda di protezione e nel contempo velocizzare le procedure in materia di protezione internazionale; prevedere articolazioni territoriali dell'unità Dublino presso alcune prefetture individuate con decreto del Ministro dell'interno; introdurre una procedura accelerata e di frontiera per chi presenta domanda di protezione alla frontiera o in una zona di transito al solo scopo di impedire o ritardare un provvedimento di allontanamento; escludere dall'accesso al sistema SPRAR i richiedenti asilo; garantire un attento espletamento delle fasi del procedimento di riconoscimento e concessione della cittadinanza.

L'intervento normativo apporta inoltre modifiche ed integrazioni al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il provvedimento, in particolare, intende superare le criticità finora riscontrate nell'ambito dell'efficienza e della funzionalità dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, soprattutto per ciò che concerne la gestione diretta degli immobili e dei complessi aziendali: A tal fine, il decreto-legge dispone il potenziamento dell'autonomia organizzativa e delle attività istituzionali dell'ANBSC, accelera le procedure di vendita dei beni confiscati ed inserisce particolari meccanismi per la messa a reddito dei beni confiscati, con l'obiettivo di realizzare una più proficua gestione degli stessi.

Nell'intento di contrastare in maniera sempre più incisiva le organizzazioni criminali, si inseriscono le disposizioni con cui sono state stabilite rigorose preclusioni, per evitare che i beni venduti possano tornare, in qualsiasi modo, nella disponibilità di soggetti mafiosi.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. In particolare, la revisione della tutela umanitaria preserva le situazioni riconducibili a obblighi costituzionali e internazionali quali ad esempio il diritto alla salute e il rispetto del principio di *non refoulement*. Le disposizioni sulla misura restrittiva del trattenimento rispettano i principi costituzionali relativi alle misure privative della libertà personale, prevedendo in particolare la convalida dell'autorità giudiziaria.

Rimane in ogni caso fermo il rispetto di tutti gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, anche per quanto riguarda i successivi titoli del provvedimento, richiamati anche nella relazione illustrativa.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo sulle materie dell'asilo e dell'immigrazione, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere a) e b), della Costituzione.

In relazione agli altri titoli, parimenti non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali; si precisa peraltro che, laddove necessario, sono stati richiamati gli istituti di coordinamento tra enti normativamente previsti (Conferenza Unificata; Conferenza Stato-Città e autonomie locali).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

D'iniziativa Fontana e Ravetto: AC 382 "Abrogazione norme in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e delega al Governo per il conseguente riordino della disciplina della protezione internazionale"; Meloni: AC 789 "Modifiche all'art.5 del testo Unico 286/1998 e all'art. 32 del decreto legislativo 25/2008 in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari"; Fontana: AC 381 "Istituzione del registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale. Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di rilascio della carta di identità e presentazione della domanda di protezione internazionale, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo".

Con riferimento alle disposizioni finalizzate al potenziamento dell'agenzia per i beni confiscati, in Parlamento risulta pendente l'AS 396 d'iniziativa del sen. Gasparri (Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione) volto a modificare il solo articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il provvedimento, assegnato, in sede redigente, alle Commissioni riunite I e II del Senato della Repubblica, non risulta essere stato mai esaminato.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Lo schema di provvedimento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e si pone in attuazione di principi dallo stesso ricavabili.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

È tuttora aperta la procedura di infrazione n. 2012/2189 - ex art. 258 del TFUE "Condizioni dei richiedenti asilo in Italia". L'intervento normativo è in linea con la normativa europea sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità con gli obblighi internazionali in materia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Risulta al momento pendente la domanda di pronuncia pregiudiziale, ex art. 267 TFUE Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-422/18 PPU Italia), riguardante l'interpretazione della direttiva 2013/32 nonché le disposizioni dell'Unione in materia di tutela giurisdizionale, in relazione all'effetto sospensivo del ricorso avverso decisioni amministrative di rigetto del riconoscimento della protezione internazionale.

Sul medesimo tema è stata presentata da parte del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi con le cause C-175/17 e C-180/17, domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, riguardante l'interpretazione delle direttive 2008/115 e 2013/32, con particolare riferimento all'eventuale effetto sospensivo dei ricorsi in appello, avverso decisioni amministrative di rimpatrio e di rigetto del riconoscimento della protezione internazionale.

Risulta altresì pendente la domanda di pronuncia pregiudiziale, ex art. 267 TFUE Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-369/17 Ungheria), riguardante l'esclusione, prevista dal diritto ungherese, dal diritto alla protezione sussidiaria nei confronti di soggetti condannati a pena detentiva superiore a 5 anni, per un reato grave commesso nel Paese ospitante, senza una valutazione effettiva delle circostanze del caso.

Un'altra questione pregiudiziale promossa dal Belgio (Cause riunite C-77/17 e C-78/17) verte sulla necessità di chiarire se l'art.14 della direttiva 2011/95/UE, trasposta nell'ordinamento belga, in materia di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato, sia compatibile con l'art.1 Convenzione di Ginevra.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

La Corte europea dei diritti dell'uomo (ex multis: 28.2.2008, S.c. Italia, ricorso 37201/06) ha più volte ribadito che, sulla base dell'art.3 della C.E.D.U. lo Stato non possa disporre l'espulsione o il respingimento verso altri Stati dove la persona possa essere messa in pericolo o sottoposta a trattamenti inumani o degradanti.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Altri Paesi europei individuano ipotesi predeterminate di protezione complementare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo introduce nel sistema ordinamentale specifiche ipotesi di permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, tipizzando quindi le forme di tutela complementare; viene modificata la definizione del Sistema SPRAR contenuto nel dl 451/1995 ora Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati.

Sulle altre disposizioni del provvedimento in esame non sono individuate nuove definizioni normative. Le definizioni utilizzate risultano coerenti con il linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non determina effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Risulta aperta una delega, attribuita al Governo con la legge di delegazione europea n. 154/2014 all'adozione di un testo unico sull'asilo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento prevede l'adozione di atti successivi attuativi: in particolare, in materia di immigrazione, il decreto ministeriale con cui saranno individuate le zone di frontiera presso cui svolgere le previste procedure di frontiera e istituite le ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per quello con cui vengono individuate, entro un massimo di tre, le prefetture-UtG presso le quali possono essere istituite articolazioni territoriali dell'Unità Dublino, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ambo i casi non sono previsti termini per l'adempimento. Inoltre, nel provvedimento in esame, in materia di sicurezza, si fa rinvio ai seguenti atti attuativi, da adottarsi successivamente:

- decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con cui sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste tra esercenti l'attività di noleggio di autoveicoli e CED interforze, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Anche a motivo della natura non regolamentare del decreto in esame, i termini per la sua adozione si ritengono congrui (articolo 17, comma 3);

- decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, con cui sono definiti le modalità di collegamento al delle Sale operative dei Corpi e Servizi di polizia municipale dei Comuni con più di 100.000 abitanti ed il CED interforze per l'accesso ai dati necessari a verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate, nonché i

relativi *standard* di sicurezza ed il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun Comune può abilitare alla consultazione di tali dati. Il termine fissato per l'adempimento è ritenuto congruo (articolo 18, comma 2);

- decreto del Ministero dell'interno recante il relativo regolamento di organizzazione, da adottarsi, con le modalità e nel termine di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

- decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia nazionale finalizzato a definire la misura della quota annua da destinare dei fondi per la contrattazione collettiva anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La disposizione non prevede termini per l'adempimento, salvo quelli desumibili *ex se* (articolo 36, comma 3, lett. b);

- decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia nazionale con il quale, allo scadere della deroga triennale alle prescrizioni in tema di *spending review*, entro i successivi 90 giorni, vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute dall'Agenzia nazionale nel triennio. Il termine per l'adempimento si reputa congruo (articolo 38, comma 1).

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso delle amministrazioni interessate.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché i dati necessari possono essere acquisiti con i sistemi già in uso presso le amministrazioni interessate.